

ALMO NATURE

SOCIETÀ BENEFIT PER AZIONI

STATUTO

Articolo 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Benefit per Azioni con la denominazione sociale di *Almo Nature Società Benefit per Azioni*, in forma abbreviata *Almo Nature Benefit SpA*.

Articolo 2) – DIREZIONE E COORDINAMENTO E RESPONSABILE BENEFIT

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento della Fondazione Capellino, la quale esercita le proprie prerogative tra l'altro con specifico riferimento alle attività *benefit* di cui al successivo par. 4.2.

Articolo 3) - SEDE

La società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 4) - OGGETTO SOCIALE

4.1 La società ha per oggetto la produzione e il commercio di alimenti per cani e gatti, nonché di accessori e prodotti per il loro trattamento e la loro igiene, ed ogni altro prodotto e servizio comunque collegato, in uno con lo sviluppo dei marchi "Almo" e "Almo Nature", ovvero di altri ulteriori marchi.

4.2 La società persegue inoltre finalità di beneficio comune a favore di tutte le specie viventi, agendo funzionalmente alla realizzazione delle finalità di solidarietà sociale e di pubblica utilità proprie della Fondazione Capellino nei settori:

(4.2.a) della tutela della biodiversità e di ogni forma di vita animale;

(4.2.b) dello sviluppo delle colture e con metodi naturali biosostenibili e ispirati alla tutela di ogni forma di vita.

4.3 La società può compiere tutte le operazioni (incluse quelle finanziarie) ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle finalità che precedono, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 5) - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemila centodieci e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 6) - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

6.1 Il capitale sociale è di Euro 6.000.000 (sei milioni), in numero di 1.200.000 (un milione duecento mila) azioni ordinarie dal valore nominale di 5 (cinque) euro ciascuna. Esso potrà essere aumentato nei modi e nei termini di legge anche mediante conferimento di beni in natura.

6.2 Le azioni emesse potranno anche appartenere a categorie speciali, con o senza diritto di voto plurimo.

6.3 La creazione delle azioni a voto plurimo potrà avvenire nell'ambito, e per effetto, di: a) un aumento del capitale sociale a pagamento (con e senza diritto di opzione); b) un aumento di capitale gratuito; c) la conversione di azioni già emesse; d) una trasformazione, fusione o scissione della società.

Articolo 7) - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

La trasferibilità delle azioni è libera.

Articolo 8) – OBBLIGAZIONI E FINANZIAMENTI

8.1 La società può emettere obbligazioni, nel rispetto di ogni disposizione legislativa e regolamentare.

8.2 La società può raccogliere dagli azionisti fondi e finanziamenti, fruttiferi e infruttiferi, nel rispetto di ogni disposizione legislativa e regolamentare.

Articolo 9) – ASSEMBLEA

9.1 L'assemblea degli azionisti decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. Le decisioni dell'assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

9.2 L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nella Confederazione Elvetica o nel Regno Unito, dall'organo amministrativo ovvero dal suo presidente con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo adeguato. In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

9.3 I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona munita di delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.

9.4 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

9.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

9.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che sia consentito: (i) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

9.7 In aggiunta alle competenze di legge, e in deroga a quanto previsto dall'art. 2389, co. 3, cod. civ., l'assemblea ordinaria determina anche la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 10) – AMMINISTRAZIONE

10.1 La società è amministrata secondo il sistema monistico e prevede un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea degli azionisti.

10.2 I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non azionisti, sono rieleggibili e restano in carica fino ad approvazione del bilancio, vanno quindi rinnovati o confermati dopo ogni esercizio.

10.3 Gli Amministratori:

- devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 26, co. 3, del D.lgs., 1 settembre 1993, n. 385, ovvero dalla disciplina eventualmente in futuro emanata in sostituzione di tale articolo;
- non devono essere stati condannati, ancorché da sentenza non ancora passata in giudicato e soggetta ad impugnazione ovvero impugnata, per un qualsiasi delitto.

L'eventuale perdita dei suddetti requisiti successivamente alla nomina comporta la decadenza dall'ufficio.

10.4 Agli amministratori si applica il divieto previsto dall'art. 2390 cod. civ.

10.5 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente e, ove ritenuto, un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti necessari per

l'attuazione dell'oggetto e delle finalità sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alla decisione dell'assemblea.

10.7 Il Consiglio di Amministrazione

(10.7.a) può nominare uno o più amministratori delegati, definendone i poteri;

(10.7.b) istituisce un comitato esecutivo composto dal presidente, dagli amministratori delegati e da uno o più altri amministratori, definendone i poteri;

(10.7.c) può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori generali.

10.8 Il Consiglio di Amministrazione nomina – scegliendolo anche fra soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) – il Responsabile Benefit, attribuendo al medesimo compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, nel rispetto dell'articolo 2 dello Statuto.

10.9 La rappresentanza legale della società spetta, con facoltà di delega, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri delegati nei limiti delle loro rispettive deleghe.

10.10 Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nell'Unione Europea, nella Confederazione Elvetica o nel Regno Unito, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno due Amministratori.

10.11 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato. In mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori. Si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto dal precedente par. 9.6.

10.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, Qualora i componenti del consiglio siano in numero pari e non si riesca a raggiungere la maggioranza, prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 11) COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

11.1 Il controllo della società è esercitato da un comitato per il controllo sulla gestione, composto da almeno 2 (due) membri, rieleggibili, eletti dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

11.2 I membri del comitato per il controllo sulla gestione devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 2399 del codice civile e almeno uno di essi deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11.3 Non possono far parte del comitato per il controllo sulla gestione gli amministratori cui siano attribuite deleghe o cariche particolari ovvero che svolgano, anche in via di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

11.4 Le competenze del comitato per il controllo sulla gestione sono quelle indicate dall'articolo 2409-octiesdecies, comma quinto, lettere b) e c) del codice civile.

11.5 Il comitato per il controllo sulla gestione, che elegge al suo intero il presidente, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto dal precedente par. 9.6.

Articolo 12) CONTROLLO CONTABILE

12.1 Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il comitato per il controllo sulla gestione: (a) verifica, nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; (b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; e (c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. La relazione è redatta secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2409-ter, numeri 2, 3, 4, e 5 del codice civile.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può richiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

12.2 L'assemblea nel nominare il revisore o la Società di revisione ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico.

12.3 Il revisore o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore o della società di revisione, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore o nuova società di revisione.

12.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I revisori sono rieleggibili.

Articolo 13) BILANCIO E UTILI

13.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

13.2 Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci in proporzione alla porzione di capitale sociale da essi posseduta, salva una diversa delibera assembleare.

13.3 Viene inoltre predisposta annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata e/o corredata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile Benefit dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

Articolo 14) CONTROVERSIE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Articolo 15) RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia di società per azioni e di società benefit.